



Ratifica Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano

A.C. 1469

Nota di verifica n. 75
5 marzo 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1469
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Billi
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dello scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Atto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni delle note verbali che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Nota verbale n. 1331 dell'Ambasciata italiana a Beirut: reca la proposta di proroga dell'Accordo italo-libanese di cooperazione nel settore della difesa del 2004 (ratificato con legge n. 126/2006) per un periodo addizionale di cinque anni; l'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte italiana della Nota verbale di risposta libanese alla presente Nota verbale. L'Accordo, così prorogato, entrerà in vigore dalla data di ricevimento da parte libanese della notifica del completamento delle procedure italiane di ratifica.</p> <p>Nota verbale n. 887/15 del Ministero degli esteri e degli emigrati del Governo della Repubblica del Libano: reca l'accettazione</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo italo-libanese di cooperazione nel settore della difesa del 2004 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; ciò, in quanto l'articolo 3 della legge n. 126/2006, recante ratifica ed esecuzione del summenzionato Accordo, prevede la copertura finanziaria della spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006, relativa all'attuazione delle previsioni dell'Accordo, con particolare riferimento alle consultazioni bilaterali regolamentate dall'articolo 2.</p> <p><i>Si evidenzia che la relazione tecnica relativa</i></p>

della proposta italiana di rinnovo quinquennale del summenzionato Accordo.

Si evidenzia che l'Accordo del 2004 tra le forme di cooperazione indicate dallo stesso all'articolo 2 prevede, in particolare: formazione, addestramento ed esercitazioni del personale [articolo 3, lett. f)], operazioni di interscambio di materiali di armamento [articolo 3, lett. d)], scambi di visite ufficiali [articolo 4, lett. a)], partecipazione di osservatori ad esercitazioni e contatti fra le istituzioni militari [articolo 4, lett. d) ed e)], partecipazioni a conferenze e corsi [articolo 4, lett. f)].

L'articolo 6 dell'Accordo disciplina i profili finanziari della cooperazione prevedendo, tra l'altro, che la Parte Inviante sostenga, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese per retribuzioni, assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione. A carico della Parte Ricevente sono le spese relative al trasporto locale, le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nelle strutture militari, nonché quelle relative alle attività che la stessa organizzerà. La Parte Ricevente provvede, inoltre, alle cure mediche d'emergenza e la Parte Inviante all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo. Nel caso di gruppi composti da più di 10 persone nella stessa missione le modalità di finanziamento vengono demandate di volta in volta al previo reciproco Accordo delle Parti. Appositi Accordi tra le Parti, che tengano conto della rispettiva normativa vigente, verranno stipulati al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, relativa all'ammissione di personale militare ai corsi.

alla legge n. 126/2006 (AS 3645 - XIV Leg.) quantifica gli oneri discendenti dell'Accordo (euro 12.502) con riferimento esclusivo alle attività di consultazione bilaterale consistenti nell'invio - ad anni alterni - di quattro funzionari per quattro giorni a Beirut. Le componenti di tali oneri sono riferite dalla stessa relazione tecnica a:

- spese di missione (comprehensive della diaria e del pernottamento) - euro 6.832;*
- spese di viaggio (biglietto aereo A/R) – euro 5.670.*

La relazione tecnica afferma, infine, che lo scambio diplomatico in esame non modifica, pertanto, le previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni, fino al 2021.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: prevede che dall'attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di Note si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge n. 126/2006.	

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica di uno Scambio di Note diplomatiche che rinnova per cinque anni l'Accordo di cooperazione italo libanese del 2004 nel settore della difesa. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'attuazione dalle relative attività si provveda, con le risorse disponibili, previste a legislazione vigente dalla legge n. 126/2006, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo oggetto di rinnovo. Si rammenta che la legge del 2006 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. La relazione tecnica al provvedimento ora in esame afferma che

l'esecuzione dell'Atto non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto lo Scambio diplomatico non modifica le condizioni dell'Accordo originario.

Tanto premesso, andrebbe acquisita conferma che le voci di spesa già indicate dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 126/2006 non siano oggetto di aggiornamento e che pertanto le attività previste dall'Accordo in via di rinnovo possano essere effettivamente svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime finalità.